REGOLAMENTO (CEE) N. 3676/83 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1983

che concede, per la campagna 1983/1984, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che, a norma dell'articolo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, anteriormente al 10 dicembre di ogni anno viene stabilito un bilancio di previsione; che tale bilancio deve consentire di valutare non solo le risorse e i fabbisogni della Comunità in materia di vini da tavola e di v.q.p.r.d.; che i dati non hanno potuto essere raccolti in tempo utile per stabilire il bilancio anteriormente alla data prevista; che, tuttavia, i dati disponibili autorizzano a constatare che, per i vini da tavola, le disponibilità all'inizio della campagna vinicola superano di più di 4 mesi le utilizzazioni normali; che, stando così le cose e onde evitare che la misura di ammasso a lungo termine perda la sua efficacia qualora la possibilità di concludere i relativi contratti sia stata data con ritardo, è opportuno che tale possibilità sia offerta, anche prima che il bilancio sia stato compilato formalmente;

considerando che i dati disponibili rivelano l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 per i contratti di magazzinaggio a lungo termine l'importo dell'aiuto può essere maggiorato fino al 20 %; che, date le condizioni dell'attuale campagna viticola e data in particolare l'entità dei quantitativi disponibili, implicante la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine, è opportuno disporre un aumento del 10 % dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto d'uve concentrato rettificato (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2405/83 (4); che, tuttavia, per i vini da tavola il cui livello qualitativo è superiore al livello medio dei vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine e il cui prezzo è conseguentemente più elevato, è d'uopo prevedere un rialzo del 20 %;

considerando che, per alleggerire durevolmente il mercato ed evitare nuove difficoltà allo scadere dei contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi, è opportuno autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il vino che forma oggetto di un contratto di magazzinaggio a breve termine concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, è necessario conoscere il quantitativo massimo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio che può formare oggetto della distillazione di cui al suddetto articolo; che occorre pertanto prevedere che i produttori comunichino le informazioni necessarie agli organismi d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concessa la possibilità di concludere, nel periodo dal 16 dicembre 1983 al 15 febbraio 1984, contratti di magazzinaggio a lungo termine per tutti i tipi di vino da tavola nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica, a condizione che detti vini posseggano i requisiti seguenti:

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
(4) GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 12.

I. **Vini bianchi**

a) gradazione alcolometrica effettiva minima :	10 % vol ;
b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico) :	4,5 grammi per litro ;
c) acidità volatile massima :	9 milliequivalenti per litro ;
d) tenore massimo di anidride solforosa :	155 milligrammi per litro :
e) tenore massimo in zuccheri residui :	2,5 grammi per litro ;
f) tenuta all'aria :	buona per almeno 24 ore ;
g) assenza di gusti anormali.	

II. **Vini rossi**

a) gradazione alcolometrica effettiva minima :	10 % vol ;
b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico) :	
— per i vini la cui gradazione alcolometrica effettiva è inferiore a 11 % vol :	5 grammi per litro ;
— per i vini la cui gradazione alcolometrica effettiva è uguale o superiore a 11 % vol :	4,5 grammi per litro ;
c) acidità volatile massima :	
— vini con gradazione alcolometrica effettiva inferiore a 12,5 % vol :	12 milliequivalenti per litro ;
— vini con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 12,5 % vol :	14 milliequivalenti per litro ;
d) tenore massimo in anidride solforosa :	120 milligrammi per litro ;
e) tenore massimo in zuccheri residui :	2,5 grammi per litro ;
f) tenuta all'aria :	buona per almeno 24 ore ;
g) assenza di gusti anormali ;	
h) assenza di ibridi.	

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui ai punti a), d) ed e).

Articolo 2

Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1, l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1059/83 è maggiorato del 10 %. Detto importo è tuttavia maggiorato del 20 % per i vini da tavola che posseggono i requisiti seguenti :

I. **Vini bianchi**

a) gradazione alcolometrica effettiva minima :	11 % vol ;
b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico) :	4,5 grammi per litro ;
c) acidità volatile massima :	8 milliequivalenti per litro :
d) tenore massimo in anidride solforosa :	135 milligrammi per litro ;
e) tenore massimo in zuccheri residui :	2 grammi per litro ;
f) tenuta all'aria :	buona per almeno 24 ore ;
g) assenza di gusti anormali.	

II. **Vini rossi**

a) gradazione alcolometrica effettiva minima :	11 % vol ;
b) acidità volatile minima (espressa in acido tartarico) :	4,5 grammi per litro ;
c) acidità volatile massima :	11 milliequivalenti per litro ;
d) tenore massimo in anidride solforosa :	95 milligrammi per litro ;
e) tenore massimo in zuccheri residui :	2 grammi per litro ;
f) tenuta all'aria :	buona per almeno 24 ore ;
g) assenza di gusti anormali ;	
h) assenza di ibridi.	

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui ai punti a), d) ed e).

Articolo 3

A richiesta dell'interessato, i contratti di magazzinaggio a breve termine conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che scadono dopo il 15 febbraio 1984 sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato abbia contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

In tal caso, per i quantitativi per i quali è stato concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per il periodo durante il quale detti quantitativi formano oggetto di tale contratto.

Articolo 4

1. I produttori che, entro i limiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1059/83, desiderano concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per un vino da tavola comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola prodotto per la campagna in corso.

A tale scopo, il produttore presenta :

— per il vino ottenuto dalla vinificazione di uve fresche, una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di raccolta o di produzione compilate in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2408/83 della Commissione ([1]) o un attestato equivalente rilasciato dall'autorità competente ;

— per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosti di uve o di mosti di uve parzialmente fermentati, una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione o, in mancanza, una copia del documento o dei documenti d'accompagnamento compilati per il trasporto dei prodotti che ha acquistato agli impianti di vinificazione.

Per i vini da tavola dei tipi A II, A III e R III, la documentazione prevista al primo trattino del comma precedente può essere sostituita da un estratto della contabilità vistato dall'autorità competente.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 10 maggio 1984, il quantitativo massimo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine che può formare oggetto della distillazione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.

([1]) GU n. L 236 del 26. 8. 1983, pag. 21.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione